

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI RONZONE

Prot.

751

Romeno, 12.05.2020

ORDINANZA N. 14/2020

OGGETTO: Istituzione temporanea di senso unico alternato di un tratto di Via Brenta dall'incrocio con via Belvedere all'incrocio con Via del Pastor per i "Lavori di sostituzione del manto bituminoso di Via Brenta nell'abitato di Ronzone".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dato atto che l'amministrazione comunale di Ronzone ha conferito incarico per l'esecuzione dei "Lavori di sostituzione del manto bituminoso di Via Brenta nell'abitato di Ronzone" compreso tra l'incrocio con via Belvedere e l'incrocio con Via del Pastor nell'abitato di Ronzone;

Vista che con nota di cui al sub prot. 1188 del 12.05.2020 la ditta incaricata, BETON ASFALTI s.r.l con sede in Cis (TN) – Zona Industriale, 1, ha comunicato l'intenzione di iniziare i lavori a partire dal giorno 14 maggio 2020, e pertanto richiede la chiusura temporanea del tratto di strada in oggetto per il periodo, dal giorno 14 maggio 2020 al giorno 22 maggio 2020;

Ritenuto opportuno regolamentare la circolazione nel tratto interessato dai lavori in oggetto con l'istituzione di limitazioni alla circolazione sotto indicati, veicolare e pedonale al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica,

Considerato che al fine di garantire le opportune condizioni di sicurezza, sia degli operatori incaricati dei lavori, sia del traffico veicolare e pedonale, risulta necessario provvedere alla chiusura totale dell'area interessata dai lavori;

Dato atto che la chiusura del tratto di strada in oggetto non comporta disagio alla popolazione in quanto la ditta incaricata dei lavori ha individuato e concordato percorsi alternativi;

Visto il vigente Codice della strada emanato con D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Decreto Ministeriale 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1 del 18.01.2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi.

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 03/05/2018, n. 2. e ss.mm. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 61;

ORDINA

dal giorno 14.05.2020 al giorno 22.05.2020, tra le ore 7.00 e le ore 18.00, e comunque fino alla fine dei lavori qualora gli stessi fossero anticipatamente conclusi, l'istituzione temporanea del senso unico alternato, gestito da movieri messi a disposizione dalla ditta esecutrice, nel momento di esecuzione dei lavori di asfaltatura in Via Brenta, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Belvedere e l'incrocio con Via del Pastor, e l'istituzione del limite di velocità a 30 km/h,

DEMANDA

alla ditta BETON ASFALTI s.r.l. ,esecutrice dei lavori, di provvedere alla regolamentazione del traffico con movieri, di segnalare gli avvallamenti e i chiusini sporgenti dopo l'avvenuta scarifica del manto, di posizionare l'apposita segnaletica di segnalazione del cantiere, di limitazione della velocità a 30 km/h e di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura dello stesso la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.).

Rimane a cura della società organizzatrice il ripristino dei luoghi oggetto delle manifestazioni in particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Ronzone declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito delle manifestazioni in oggetto.

DISPONE

Che il presente atto venga reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Che si comunichi a:

- ditta BETON ASFALTI s.r.l.;
- Albo telematico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;
- Albo comunale;
- Stazione Carabinieri di Fondo competente per territorio;
- APSS – U.O. Trentino Emergenza 118

AVVERTE ALTRESI'

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art.37, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
Matteo ing. Montebugnoli

